



# CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

**ORDINANZA N. 10 DEL 06-02-2017**

**Oggetto: MISURE CONTINGENTI PER RIDURRE IL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLE CONCENTRAZIONI IN ARIA AMBIENTE DELLE POLVERI SOTTILI PM10 E DEGLI OSSIDI DI AZOTO NOX NEI COMUNI DELLA ZONA COSTIERA E VALLIVA DI CUI ALLA DAALR 116/2014 MISURE RELATIVE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

## **IL SINDACO**

### **Premesso che:**

il Piano di Azione approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 in applicazione del D. Lgs. 351/1999 art. 7 comma 2 prevede una serie di misure da adottare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;

il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente ai sensi del D Lgs. 351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 prevede una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;

il D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali;

### **Considerato che:**

tramite la Rete Regionale di Qualità dell'Aria è in corso il monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di centraline dislocate nelle aree urbane di Pesaro, Fano, e Urbino, anche tramite polverometri per il rilevamento dei valori di polveri sottili (PM 10);

la DACR 52/2007 comprende il Comune di Vallefoglia in Zona A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM10);

con DACR n. 116/2014 è stata approvata la nuova zonizzazione e classificazione

del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, prevista dagli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, individuando due zone "zona collinare montana" e zona valliva";

dai dati della qualità dell'aria rilevati dal sistema delle centraline relativamente al particolato fine PM 10 si evince in tali zone un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale (mese di dicembre) e primaverile stante il superamento in alcune stazioni dei valori limite di concentrazione giornaliera stabiliti dal D. Lgs. 155/2010 (All. XI);

a seguito degli interventi di sensibilizzazione e di altre misure strutturali attuate sulla mobilità sostenibile (rotatorie, piste ciclabili, marciapiedi) negli ultimi anni si sono determinate delle riduzioni dei fattori di inquinamento; ma la qualità dell'aria presenta ancora condizioni critiche per cui si rende necessario proseguire nel percorso di rientro dei valori degli inquinanti entro i limiti attraverso una serie di azioni e interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti; il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.

**Vista** la DGR 1064/2015 e la DGR 1629 del 27/12/2016 con la quale vengono individuati i provvedimenti, da adottare da parte dei singoli comuni, per la riduzione della concentrazione degli inquinanti in atmosfera;

**Preso atto** della comunicazione della Regione Marche n. 29463 del 30/12/2016, con la quale vengono individuate le nuove misure relative alle attività produttive da adottare nel tentativo di ridurre la concentrazione degli inquinanti in atmosfera.

**Tenuto conto** delle finalità preventive e delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

**Ritenuto** necessario adottare misure contingenti finalizzate alla diminuzione dell'inquinamento da polveri sottili PM 10 ricorrendo a provvedimenti limitativi e selettivi nei confronti delle attività produttive che maggiormente contribuiscono a tale inquinamento, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.

**Visto:**

il D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

il D. Lgs. 18/8/2007 n. 267 "Testo Unico Autonomie Locali";

il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

la Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 del 8/5/2007 "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. 4/8/1999 n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente";

la Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4/8/1999 n. 351, artt. 8 e 9";

la DGR n. 1064/2015;

## ORDINA

Sull'intero territorio comunale con decorrenza dalla esecutività del presente provvedimento fino al 15/05/2017, e dal 15 Settembre al 15 Maggio di ogni anno successivo, fatto salvo diversa disposizione, il rispetto degli obblighi e divieti relativi alle seguenti misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole):

### A) Attività autorizzate

Tutte le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a **limiti inferiori del 10%** rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

### B) Combustione di biomasse:

1. Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno il 50% delle polveri sottili PM 10, predisponendo inoltre una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli. Qualora un singolo sistema di abbattimento (per esempio un filtro di acqua) non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno installare due sistemi di abbattimento in serie, in generale di tecnologie diverse, la cui prestazione complessiva soddisfi il suddetto requisito. Un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico.

Tale sistema dovrà essere applicato entro marzo 2017.

2. I titolari delle attività di cui al punto 1 dovranno:  
comunicare al Comune, **entro il 28 febbraio 2017**, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, quantità media annua di biomassa utilizzata, quantità media giornaliera di biomassa utilizzata nei giorni di funzionamento, tipo denominazione commerciale e marca dell'impianto di abbattimento delle polveri nei fumi eventualmente già installato, efficienza del medesimo impianto eventualmente installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM 10, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi del T.U. dell'edilizia, se necessaria;

### C) Divieto di utilizzo di olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ) dal 15

La successiva scadenza dei punti A) e B) sarà stabilita dalle specifiche misure per l'anno 2017 e successivi così come, anche a seguito delle risultanze del censimento

delle suddette attività, eventuali maggiori prestazioni depurative.

### **ORDINA ALTRESI'**

Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza.

Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dall'autorità competente solo per situazioni del tutto eccezionali, di carattere contingente e urgente.

### **RENDE NOTO**

In sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure per il miglioramento della qualità dell'aria o rivolte alla migliore gestione del provvedimento;

l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente atto è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;

gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore 7° del Comune di Vallefoglia, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;

avverso al presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

la presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

### **DISPONE**

1. che ne sia effettuato l'invio al Comandante del Corpo Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alla verifica dell'esecuzione di quanto disposto con il presente atto e di assumere le eventuali iniziative previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa;
2. che il presente provvedimento venga reso noto alla popolazione ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione al pubblico;  
che il Settore 1° coadiuvato da Settore 7° provveda all'invio della presente ordinanza per portarla a conoscenza di: Prefetto di Pesaro e Urbino, Questore di Pesaro, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Sezione Polizia Stradale di Pesaro, Gruppo Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.

Ed inoltre a:

ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro;

A.S.U.R. Marche – Area vasta n. 1 - Dipartimento di Prevenzione di Pesaro;  
Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007: Pesaro, Fano, Mondolfo, Colbordolo, Gabicce Mare, Montelabbate, Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al Metauro, San Costanzo;

Sindaci dei Comuni di: Tavullia, Gradara;  
Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;  
Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio,  
Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti;

**DISPONE INOLTRE**

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per almeno **giorni 30 (trenta)**;

**IL SINDACO**  
Sen. Uccielli Palmiro